

COMUNE DI SIENA E COMUNE DI MONTERIGGIONI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PARI
OPPORTUNITA'.

L'anno DUEMILACINQUE e questo di TRENTA (30) del mese di SETTEMBRE, in Siena, in una Sala del Palazzo Comunale, posto nella Piazza "Il Campo", n. 1.

Premesso:

Che il Titolo I, capo V del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

Che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato:

- la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;

- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 così come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale del 16 febbraio 2005, n. 24) che individua i livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale ed annuale.

Considerato:

Che i Comuni di Monteriggioni e Siena fanno parte del livello ottimale denominato "Siena" per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale stabilito con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 16 febbraio

2005;

Che tra gli stessi è in corso un intenso processo di integrazione che prevede la gestione associata di molteplici funzioni in conformità ai principi di cui alla citata L.R. Toscana n.40/2001;

Che gli Enti sopra descritti considerano la costituzione del servizio convenzionato di pari opportunità presupposto necessario per la costruzione di una rete di coordinamento per la promozione delle iniziative dirette alla diffusione delle azioni positive all'interno degli enti;

Che l'attività del Servizio sarà di supporto strategico alla struttura burocratica e agli amministratori, per la formulazione degli orientamenti per la programmazione, l'analisi delle iniziative e dei contributi alla programmazione in tema di pari opportunità, provenienti dai diversi settori dell'Amministrazione;

Che la gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità, di cui alla lettera H3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'istituzione di organismi comuni per la promozione e lo sviluppo di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, ed è finalizzata alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Tutto ciò premesso, con il presente privato atto il Sig. Dr., nato a il, domiciliato, per la carica, presso questo Comune, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Siena, dando esecuzione, esclusivamente nell'interesse e per conto del Comune stesso, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 243 del 27.9.2005, in atti, assistito dal Segretario Generale del Comune di Siena Dr.ssa, stipula con il Signor, nato a il, domiciliato per la carica, presso il Comune di Monteriggioni (SI), con sede legale in Via Cassia Nord, n. 150, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Monteriggioni (SI), il quale interviene per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a quanto segue autorizzato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.9.2005, in atti, quanto segue:

Art.1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Monteriggioni e di Siena con il presente atto convengono di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione associata delle attività e degli

interventi in materia di pari opportunità e l'istituzione di organismi comuni per la promozione e lo sviluppo di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 ed individuano nel Comune di Siena la struttura preposta ad intraprendere le azioni finalizzate al raggiungimento del suddetto obiettivo.

Articolo 2

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio degli Enti sottoscriventi la presente convenzione.
2. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato si intende esteso al territorio di tali enti.
3. Ad insindacabile giudizio degli Enti associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri Enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata oggetto della presente convenzione.

Articolo 3

Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio per la gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità e l'istituzione di organismi comuni per la promozione e lo sviluppo di azioni positive tra i Comuni di Monteriggioni e Siena assume la denominazione di UFFICIO ASSOCIATO PARI OPPORTUNITA'.
2. Le relative funzioni vengono svolte mediante la costituzione di una struttura unica che avrà la sede principale presso il Comune di Siena che si assume, quindi, il ruolo di ente capofila responsabile della gestione.
3. L'ufficio nel suo complesso è organizzato secondo la disciplina prevista nel regolamento del comune capofila, almeno fino all'eventuale approvazione di un regolamento di organizzazione uniforme, da parte di entrambe le Giunte Comunali.
4. A far data dalla stipula della presente convenzione il regolamento concernente il Comitato di Ente per le pari opportunità, organismo già istituito presso il Comune di Siena, sarà esteso, in quanto compatibile, al Comune associato.
5. Contemporaneamente i Comuni aderenti, su proposta della conferenza di governo di cui all'art. 7, possono procedere allo studio ed alla successiva adozione di un nuovo regolamento che disciplini le

attività del Comitato Pari Opportunità, alla luce della gestione associata.

Art.4

Finalità

1. Con la gestione associata delle Pari Opportunità si intende promuovere l'affermazione della differenza di genere e della pari dignità delle persone, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro e valorizzare pienamente le risorse umane, attraverso la rimozione di quegli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità all'interno del luogo di lavoro dei comuni convenzionati, perseguendo unitamente l'obiettivo della valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori.
2. Con la gestione associata delle Pari Opportunità si intende, altresì la realizzazione di tutte le iniziative a sostegno delle politiche di pari opportunità in grado di generare positive ricadute nei territori dei Comuni che stipulano la presente convenzione.

Art.5

Funzioni dell'Ufficio Associato

1. All'Ufficio Associato Pari Opportunità sono affidati compiti specifici di programmazione ed attuazione delle attività dirette alla gestione convenzionata del servizio Pari Opportunità. L'Ufficio Associato adempirà a tutte le competenze amministrative decisorie ed a tutte le attività attinenti al servizio convenzionato in luogo dei singoli comuni.
2. I principali compiti dell'Ufficio Associato Pari Opportunità sono i seguenti:
 - Analisi della situazione esistente all'interno del luogo di lavoro dei Comuni convenzionati, anche attraverso questionari conoscitivi sulle varie problematiche e gli ostacoli incontrati per la effettiva realizzazione di pari opportunità nel luogo di lavoro, con ricadute positive nel territorio dei Comuni aderenti.
 - Individuazione delle buone prassi all'interno delle attività di programmazione;
 - Elaborazione delle azioni positive in tema di pari opportunità, anche sulla base degli esiti del questionario conoscitivo, con azione di monitoraggio sulle iniziative intraprese;
 - Analisi delle iniziative e dei contributi alla programmazione provenienti dai diversi settori dell'Amministrazione;
 - Partecipazione e sostegno alla rete per le Pari Opportunità già presente nel territorio provinciale;

- Collaborazione nella stesura del programma di attività annuale;
- Realizzazione di opuscoli informativi sulla base dell'elaborazione dei risultati delle ricerche effettuate, e loro immissione sui siti internet dei Comuni di Monteriggioni e Siena;
- Sensibilizzazione , all'interno delle rispettive Amministrazioni sul concetto di parità/differenza di genere;
- Predisposizione della redazione del programma annuale delle attività e del piano di lavoro con previsione dei costi complessivi per la loro attuazione;
- Predisposizione ed adozione di tutti gli atti e provvedimenti gestionali inerenti l'esercizio delle funzioni assegnate;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni assegnate.

Art. 5 bis

Programma attività

1. L'Ufficio Associato prevede, quali attività e interventi da realizzarsi in tutto o in parte entro un anno dall'attivazione della convenzione le seguenti:

- Corso finalizzato all'acquisizione degli strumenti di ascolto per problematiche inerenti il mobbing;
- rilevazione delle misure di conciliazione messe in atto tra i dipendenti per la miglior gestione vita lavorativa/vita familiare mediante un questionario semistrutturato e successiva elaborazione per la formulazione di proposte da discutere in sede di contrattazione decentrata;
- analisi della percezione del disagio sui luoghi di lavoro;
- perseguimento del benessere organizzativo mediante l'introduzione di un servizio di counseling gratuitamente a disposizione dei dipendenti;
- proposte di finanziamento di azioni positive ex L. 125/ 91 per l'effettuazione di workshops con l'obiettivo di facilitare la comunicazione e la fluidità dello scambio di informazioni tra gli uffici e tra i componenti di gruppi di lavoro;
- predisposizione degli strumenti per una lettura di genere dei bilanci dei due Comuni;
- condivisione dei servizi alla collettività attualmente erogati presso il Centro Pari Opportunità del Comune di Siena relativi alla prevenzione del tumore al seno, ascolto e consulenza legale e psicologica per donne in situazione di disagio, ascolto e consulenza psicologica per la prevenzione e

la gestione di problematiche alcool correlate, mediazione familiare per coppie interessate da separazioni e divorzi, e per la gestione di conflitti ed eventi critici della vita familiare, consulenza dietologica per la prevenzione dei disturbi dell'alimentazione.

2. La programmazione per gli anni successivi al primo verrà elaborata secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Art.6

Compiti del Comune associato

1. Il Comune associato nomina un proprio referente che svolge le funzioni di collegamento con l'Ufficio Associato, di cui costituirà l'interlocutore. Il referente dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all'attività della gestione associata, nonché comunicare tempestivamente qualunque informazione utile alla gestione medesima.

Art.7

Organo di indirizzo.

1. E' istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza di governo" (d'ora in avanti denominata, per brevità, Conferenza) che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.

2. La Conferenza è composta dagli Assessori alle Pari Opportunità dei Comuni convenzionati.

3. Alle sedute della Conferenza possono partecipare i Sindaci, nonché, a seconda degli argomenti trattati, altri Assessori competenti per materia, i Dirigenti o responsabili di area dei due comuni e gli eventuali consulenti esterni degli enti interessati.

4. La Conferenza stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'Ufficio Associato, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive al responsabile della gestione associata e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.

5. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 8

Organizzazione, competenze e responsabilità.

1. L'Ufficio Associato funziona secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale

vigenti nel Comune di Siena presso cui è costituito.

2. Gli Enti contraenti, per garantire il miglior collegamento dell'Ufficio Comune con le proprie strutture, provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell'ufficio con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla convenzione.

3. All'Ente responsabile della gestione associata (Comune di Siena), presso cui l'Ufficio è costituito, compete la nomina del suo responsabile.

4. In osservanza delle previsioni dell'articolo 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, vengono definiti i compiti del responsabile dell'ufficio e le principali figure professionali che sono o saranno coinvolte nell'organizzazione. Il responsabile svolge comunque le funzioni di gestione del personale assegnato all'ufficio stesso e le funzioni di responsabile del procedimento per le attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata.

5. Al responsabile dell'Ufficio Associato, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, spettano i seguenti compiti:

a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di governo;

b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;

c) organizzare e sovrintendere le attività dell'ufficio cui è preposto;

d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;

e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il termine di cui all' art 12, comma 9, della presente convenzione. Tale relazione viene immediatamente trasmessa alla Conferenza di governo.

Art.9

Dotazioni organiche e tecnologiche

1. Il personale preposto all'Ufficio Associato è quello reputato necessario dalla Conferenza sulla base di un organigramma funzionale proposto dal Responsabile dell'ufficio.

2. Presso l'Ufficio Associato possono essere comandate o distaccate, dal Comune di Monteriggioni, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa, ai sensi dei contratti collettivi vigenti.

3. I dipendenti interessati da tale assegnazione conservano il rapporto di lavoro con il comune di

appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.

4. L'Ufficio Associato sarà dotato di beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche che entrambi i Comuni si impegnano a conferire nonché delle adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete tra i comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

5. Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o che rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.10

Formazione e aggiornamento

1. I Comuni associati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine l'Ufficio Associato propone agli uffici o all'ufficio che si occupa di sviluppo delle risorse umane l'inserimento nel piano di formazione di corsi e seminari inerenti la materia e, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti all'Ufficio convenzionato pari opportunità, nonché, limitatamente alle materie di competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi Comuni che interagisce con i procedimenti oggetto della convenzione.

Art.11

Impegni dei Comuni associati

1. I comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art.12

Rapporti finanziari e rendiconto di gestione

1. Le spese di avviamento dell'Ufficio sono sostenute dall'amministrazione in cui lo stesso è incardinato.

2. Le spese relative al funzionamento ordinario dell'Ufficio quali, indicativamente: canoni di

assistenza, manutenzione e relativi aggiornamenti del software, stampati, spese postali, cancelleria, eventuali incarichi di consulenza, formazione del personale, e le spese relative a singole iniziative, sono poste a carico degli enti aderenti alla presente convenzione, e tra questi ripartite in proporzione al numero degli abitanti residenti nei rispettivi comuni al primo gennaio dell'anno in corso.

3. Al momento dell'elaborazione dei Bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza di governo definisce, su proposta del responsabile della gestione, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata.

4. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione da parte della Conferenza, vengono trasmessi ai comuni associati che stanzieranno nei rispettivi bilanci la propria quota di competenza.

5. Il fabbisogno finanziario della gestione associata, così come individuato dalla Conferenza di governo, è definito dai Consigli comunali dei due Comuni al momento dell'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

6. Nelle more dell'approvazione consiliare, il Responsabile del Servizio calcola e ripartisce le spese sulla base del fabbisogno preventivato dalla Conferenza di Governo.

7. Quando se ne presenti la necessità, i fabbisogni finanziari, gli eventuali criteri di ripartizione adottati, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza di governo per eventuali modifiche o conferme.

8. Il comune capofila gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nei bilanci dei due Comuni e nei relativi PEG.

9. Il Responsabile della gestione associata redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dai bilanci dei due Comuni, e, previa approvazione della Conferenza di governo, lo trasmette ai comuni associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

10. Il comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila, e in particolare i finanziamenti di cui alla L.R. 40/2001, verranno destinati al finanziamento di tutte le gestioni associate attivate fra i Comuni di Monteriggioni e Siena; in caso di economie o eccedenza di risorse la destinazione dei finanziamenti verrà decisa con separato atto della Conferenza di governo.

Art. 13

Nuove adesioni

1. Alla presente convenzione potranno aderire altri comuni, previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci.
2. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione secondo il criterio di ripartizione di cui all'art. 12, comma 1, salvo la possibilità di una diversa ripartizione delle spese, nel qual caso si renderà necessario procedere ad una modifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16, comma 2.
3. Anche nel caso di nuove adesioni, la durata della gestione associata non potrà superare il termine di cui all'art. 14.

Art. 14

Durata e revoca

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, salvo proroga che deve intervenire con atto deliberativo dei rispettivi consigli comunali.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale, con preavviso di almeno un anno, da comunicare agli altri Enti aderenti alla convenzione a mezzo lettera raccomandata A.R..

Art. 15

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte tra i Comuni aderenti, la soluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati a maggioranza dalla Conferenza ed il terzo dai due arbitri in precedenza nominati.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

Bollo esente per entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B al D.P.R.

26/10/1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Redatto in duplice originale, l'atto presente, previa lettura e conferma, è stato come segue sottoscritto.

—